

Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

ASSEMBLEA DI BACINO PADOVA CENTRO

Numero 23 del 30-11-2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre alle ore 17.45, regolarmente convocata tramite PEC prot. n. 102 in data 23.11.2022, si è riunita in modalità videoconferenza l'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro.

Sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:				
Comune di	Quote millesimali	Rappresentante	Sindaco o Delegato	P o A
ABANO TERME	0,0743	BANO Gian Pietro	Delegato	P
ALBIGNASEGO	0,0973	LUISE Valentina	Delegato	P
CASALSERUGO	0,0196	CECCHINATO Matteo	Sindaco	A
PADOVA	0,7602	GIORDANI Sergio	Sindaco	A (delega)
PONTE SAN NICOLÒ	0,0486	ZIGLIO ALESSIA	Delegato	P

Presiede l'Assemblea, in sostituzione del Presidente Sergio Giordani, l'Assessore del Comune di Abano Terme Gian Pietro Bano, come da delega agli atti.

In luogo del componente per il Comune di Padova Sergio Giordani è presente, come da delega agli atti, l'Assessore del Comune di Abano Terme Gian Pietro Bano.

Assistono il dott. Paolo Baratto, nuovo Revisore Unico del Consiglio di Bacino Padova Centro, nominato con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 19.01.2022 e l'avv. Laura Salvatore, Direttore del Consiglio di Bacino Padova Centro, che verbalizza.

Il Presidente dell'Assemblea, constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO PADOVA CENTRO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii. nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

- l'art. 2 comma, 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo n. 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;

- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- bis, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;

- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 *"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191"*, ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

- in particolare l'art. 3 della Legge Regionale 52/2012, che stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. n. 52/2012, sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Padova Centro;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Padova Centro" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata in formato elettronico con ultimo Repertorio n. 80265 degli atti del Segretario generale del Comune di Padova in data 12/02/2020.

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro n. 1 del 12/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *"Individuazione numero componenti del Comitato di Bacino in base all'art. 4 della LRV 52/12 e smi"*;

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro n. 2 del 27/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *"Elezione del Comitato di Bacino"*;

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro n. 3 del 27/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *"Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino"*.

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*, nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale;

- l'art. 3-bis del D.L. n. 138/11, che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, che attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;
- la Legge della Regione Veneto n. 52/2012 recante *"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191"*, che ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

RICORDATO CHE:

- ai sensi della Legge Regionale n. 52/2012, modificata dapprima dalla Legge Regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;
- in particolare, l'art. 3 della Legge Regionale n. 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTI:

- il "Regolamento per il funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del Consiglio di Bacino", approvato con deliberazione n. 07 del Comitato di Bacino del 23 dicembre 2021;
- la Delibera n. 08 approvata dal Comitato di Bacino in data 23 dicembre 2021 avente ad oggetto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici del Consiglio di Bacino Padova Centro";
- la Delibera dell'Assemblea di Bacino n. 08 del 23 dicembre 2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022 – 2024";
- la Delibera del Comitato di Bacino n. 06 del 23 dicembre 2021 che approva il "Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024";
- il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza" 2022-2024, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 09 del 23 febbraio 2022;
- la Delibera dell'Assemblea di Bacino n. 05 del 23 febbraio 2022 "Piano delle Attività 2022-2024".

VISTI

- l'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- l'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/00, dispone che gli enti locali sono tenuti a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri

stabiliti nel bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

- l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/00, prevede che, almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, il Comitato del Consiglio di Bacino dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti le misure necessarie a ripristinarli;

DATO ATTO

- che il comma 2 dell'art. 193 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, dispone quanto segue: "*Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio...*";
- che la verifica dello stato di attuazione dei programmi, nonostante non sia più prevista dall'art. 193 del Tuel a seguito dell'approvazione del Dlgs. n. 126/14, è stata effettuata, tenuto conto di quanto a tutt'oggi indicato nel principio sulla programmazione (Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/11), che al paragrafo 4.2 recita: "*gli strumenti di programmazione degli Enti Locali sono: (.....) g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;*", coerentemente all'art. 147-ter, comma 2, del Tuel, che prevede di effettuare comunque periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

DATO ATTO altresì che la presente proposta è stata presentata all'Assemblea del Consiglio di Bacino, dal Comitato di Bacino con propria deliberazione in data 28.11.2022;

VISTO che l'attività dell'ente prosegue coerentemente con il Piano delle Attività 2022-2024 approvato dall'Assemblea di Bacino con deliberazione n. 05 del 23 febbraio 2022;

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

VISTO il parere del revisore dei Conti sulla variazione di bilancio come proposta e adottata dal Comitato di bacino pervenuto il 29.11.2022;

RITENUTO di procedere all'approvazione della :

- attestazione, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, del permanere degli equilibri generali di bilancio 2022 come da prospetto di cui all'allegato 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

- verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2022-2024 in ottemperanza all'art. 147-ter del Tuel e all'Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/11;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

VERIFICATA la validità dell'adunanza;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

VERIFICATA la validità dell'adunanza;

A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

	Componenti	Quote millesimali
componenti presenti: Comuni di Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, Padova, Ponte San Nicolò	n. 4	n. 980,40
componenti assenti: Comune di Casalserugo	n. 1	n. 1
voti favorevoli: Comuni di Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, Padova, Ponte San Nicolò	n. 5	n. 980,40
voti contrari: nessuno	n. 0	n. 0
astenuti: nessuno	n. 0	n. 0

DELIBERA

1. di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'approvazione dell'attestazione, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, del permanere degli equilibri generali di bilancio 2022 come da prospetto di cui all' allegato 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e della verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2022-2024 in ottemperanza all'art. 147-ter del Tuel e all'Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/11;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

PARARE DEL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti con verbale agli atti esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione in ottemperanza al Regolamento di contabilità.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione n. 23 del 30-11-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELEGATO

F.to Gian Pietro Bano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Direttore del Consiglio di Bacino
F.to Avv. Laura Salvatore